

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**dell'11 febbraio 2019****relativa all'apertura della procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie concesse al Regno di Cambogia a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 978/2012**

(2019/C 55/07)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

sentito il comitato delle preferenze generalizzate,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato VIII, parte A, del regolamento (UE) n. 978/2012 contiene un elenco delle convenzioni essenziali sui diritti umani e sul diritto del lavoro delle Nazioni Unite (ONU) e dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO).
- (2) L'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 prevede la revoca temporanea del regime speciale di incentivazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, per quanto concerne tutti o alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, a causa di violazioni gravi e sistematiche dei principi contenuti nelle convenzioni elencate nell'allegato VIII, parte A.
- (3) Le relazioni, le dichiarazioni e le informazioni delle Nazioni Unite e dell'ILO a disposizione della Commissione, nonché altre relazioni e informazioni pubblicamente accessibili provenienti da altre fonti pertinenti ⁽²⁾, indicano violazioni gravi e sistematiche da parte della Cambogia dei principi stabiliti, in particolare, nella Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nella Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, n. 87, e nella Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, n. 98.
- (4) La Commissione ha esaminato le informazioni disponibili e ha constatato che presentano motivi sufficienti a giustificare l'apertura della procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012. La procedura consentirebbe inoltre alla Commissione di stabilire se sia giustificata una revoca temporanea del regime speciale di incentivazione,

DECIDE:

Articolo 1

È aperta la procedura di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 978/2012 per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie concesse al Regno di Cambogia a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento.

L'avviso di apertura della procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie concesse al Regno di Cambogia a norma del regolamento (UE) n. 978/2012, riportato nell'allegato della presente decisione, è approvato.

⁽¹⁾ GUL 303 del 31.10.2012, pag. 1.⁽²⁾ Cfr., più recentemente, la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Cambogia del 15 agosto 2018 (A/HRC/39/73), il relativo addendum del 7 settembre 2018 (A/HRC/39/73/Add. 1) e la relazione ILO del 2018 del Comitato di esperti sull'applicazione delle convenzioni e delle raccomandazioni (CEACR) pag. 60.

Articolo 2

L'avviso di apertura della procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie concesse al Regno di Cambogia a norma del regolamento (UE) n. 978/2012, riportato nell'allegato della presente decisione, è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

1. Introduzione

- 1) Il Regno di Cambogia («Cambogia» o «il paese beneficiario») beneficia delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati «Tutto tranne le armi» («Everything But Arms» - EBA) a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze generalizzate ⁽¹⁾.
- 2) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 le preferenze tariffarie concesse a norma di tale regolamento possono essere revocate temporaneamente, del tutto o in parte, a causa di violazioni gravi e sistematiche dei principi stabiliti dalle convenzioni delle Nazioni Unite (ONU) e dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) elencate nell'allegato VIII, parte A, del regolamento (UE) n. 978/2012.
- 3) Dal 2017 la Commissione europea («la Commissione») e il Servizio europeo per l'azione esterna hanno collaborato attivamente con il Regno di Cambogia coinvolgendo le parti interessate pertinenti, tra cui organizzazioni non governative, organizzazioni della società civile, organizzazioni internazionali, parti sociali e imprese, su varie questioni concernenti i diritti umani e del lavoro ⁽²⁾.

2. Base giuridica

- 4) Se, in base alle ragioni indicate all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012, la Commissione ritiene che esistano motivi sufficienti che giustificano la revoca temporanea di dette preferenze tariffarie, essa adotta un atto di esecuzione per l'apertura di una procedura di revoca temporanea in conformità alla procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2, di tale regolamento ⁽³⁾.
- 5) Le informazioni recenti e le relazioni dell'ONU e dell'ILO a disposizione della Commissione, tra cui la relazione dell'agenzia locale delle Nazioni Unite in Cambogia nel contesto del terzo ciclo dell'esame periodico universale sulla Cambogia (*Cambodia UN Country Team Report in the context of Cambodia's third Universal Periodic Review cycle*), la relazione sul ruolo e sui risultati conseguiti dall'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani assistendo il governo e il popolo cambogiano nella promozione e protezione dei diritti umani (*Report on the Role and Achievements of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in assisting the Government and people of Cambodia in the promotion and protection of human rights*) ⁽⁴⁾, la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Cambogia (*Report of the UN Special Rapporteur on the situation of human rights in Cambodia*) del 27 luglio 2017 ⁽⁵⁾, la dichiarazione di fine missione del relatore speciale delle Nazioni Unite del 14 marzo 2018, la relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Cambogia del 15 agosto 2018 ⁽⁶⁾, il relativo addendum del 7 settembre 2018 ⁽⁷⁾ e la dichiarazione di fine missione del relatore speciale delle Nazioni Unite dell'8 novembre 2018, in cui si ribadiscono le preoccupazioni espresse nella relazione del 7 settembre 2018, nonché altre relazioni e informazioni pubblicamente disponibili di altre fonti pertinenti, tra cui le organizzazioni non governative, indicano violazioni gravi e sistematiche dei principi stabiliti dalle convenzioni elencate nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 978/2012, in particolare:
 - il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;
 - la Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, n. 87;
 - la Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, n. 98, e
 - il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali.
- 6) Dopo aver analizzato le suddette informazioni e stabilito che esistono motivi sufficienti a giustificare l'apertura di una procedura, la Commissione ha aperto la procedura di revoca temporanea a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 978/2012.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).

⁽²⁾ *Report on the Generalised Scheme of Preferences covering the period 2016-2017* (Relazione sul sistema di preferenze generalizzate per il periodo 2016-2017) [COM(2018) 36 final del 19.1.2018].

⁽³⁾ Il comitato delle preferenze generalizzate è stato consultato il 29 gennaio 2019.

⁽⁴⁾ A/HRC/36/32 e A/HRC/37/64

⁽⁵⁾ A/HRC/36/61.

⁽⁶⁾ A/HRC/39/73.

⁽⁷⁾ A/HR/39/73/Add.1.

3. Procedura ⁽⁸⁾

3.1. Periodo di monitoraggio e valutazione

- 7) La Commissione provvede a monitorare e valutare la situazione nel paese beneficiario interessato per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- 8) La Commissione si adopera per ottenere tutte le informazioni che ritiene necessarie, tra l'altro le valutazioni, le osservazioni, le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni disponibili degli organi competenti di monitoraggio delle convenzioni, se del caso.
- 9) Prima di trarre conclusioni, la Commissione valuta tutte le informazioni pertinenti. L'atto adottato è basato, tra l'altro, sugli elementi di prova ricevuti.

3.2. Relazione sulle risultanze

- 10) Entro tre mesi dalla scadenza del periodo di monitoraggio e di valutazione, la Commissione presenta al paese beneficiario una relazione sulle proprie risultanze e conclusioni. Il paese beneficiario ha il diritto di presentare osservazioni sulla relazione. Il periodo previsto per la comunicazione delle osservazioni non può superare un mese.

3.3. Fine della procedura

- 11) La presente procedura si conclude entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La Commissione decide di chiudere la procedura di revoca temporanea oppure di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste a titolo dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012.

3.4. Parti della procedura

- 12) Le parti della presente procedura sono il paese beneficiario e i terzi che comunicano le loro osservazioni per iscritto inviando alla Commissione tutte le informazioni pertinenti.

3.4.1. Paese beneficiario

- 13) La Commissione offre al paese beneficiario interessato ogni opportunità di collaborare durante il periodo di monitoraggio e valutazione.

3.4.2. Terzi

- 14) Conformemente alle disposizioni del presente avviso, i terzi possono comunicare le loro osservazioni per iscritto, presentare informazioni e fornire elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La Commissione tiene conto delle osservazioni presentate da detti terzi se sono suffragate da elementi di prova sufficienti.

3.5. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

- 15) Il paese beneficiario interessato e i terzi che hanno presentato informazioni suffragate da elementi di prova sufficienti possono chiedere di essere sentiti dai servizi della Commissione. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta di audizione. La domanda deve pervenire alla Commissione entro un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3.6. Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte e della corrispondenza e per l'accesso al fascicolo costituito

- 16) Tutte le comunicazioni scritte e la corrispondenza inviate nell'ambito della presente procedura devono essere redatte in lingua inglese o in una delle altre lingue ufficiali dell'Unione.
- 17) Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso per le quali è necessario un trattamento riservato, sono contrassegnate dalla dicitura «*Confidential*» («Riservato») ⁽⁹⁾.
- 18) In ogni richiesta di trattamento riservato sono specificati i motivi per cui le informazioni sono riservate. Se chi fornisce le informazioni non desidera renderle pubbliche né autorizzarne la divulgazione in misura generale o in forma di riassunto e se la richiesta di riservatezza risulta ingiustificata, le informazioni in questione potranno non essere prese in considerazione. Un'informazione è considerata in ogni caso riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze negative rilevanti per colui che l'ha fornita o che ne è la fonte o per le persone fisiche o giuridiche ivi menzionate.

⁽⁸⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1083/2013 della Commissione, del 28 agosto 2013, che stabilisce norme relative alla procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie e di adozione di misure di salvaguardia generale a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 16).

⁽⁹⁾ Un documento «riservato» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 978/2012.

- 19) Le parti della procedura che trasmettono informazioni «riservate» sono tenute a presentare un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «*For inspection by the parties to the procedure*» («Consultabile dalle parti della procedura»). Il riassunto dovrà essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Né le informazioni di carattere riservato né quelle inviate in via riservata possono essere divulgate senza lo specifico consenso di chi le ha fornite. Le informazioni ricevute in conformità al regolamento (UE) n. 978/2012 sono utilizzate unicamente per lo scopo per cui sono state richieste.
- 20) Le parti della procedura sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe in forma scannerizzata, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata.
- 21) Utilizzando la posta elettronica, le parti della procedura esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NELLE PROCEDURE SPG» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio.
- 22) Le parti della procedura devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro⁽¹⁰⁾, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti della procedura unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, le parti della procedura sono invitate a consultare le istruzioni relative alla comunicazione indicate al punto 21.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione D
Ufficio: CHAR 08/173
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO

Email: TRADE-EBA-CAMBODIA-TW@ec.europa.eu

Le parti della procedura possono chiedere l'accesso al fascicolo costituito utilizzando i recapiti sopraindicati.

3.7. Consigliere auditore

- 23) Il paese beneficiario interessato e i terzi che hanno presentato informazioni suffragate da elementi di prova sufficienti possono chiedere anche l'intervento del consigliere auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo costituito, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini, le domande di audizione e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa presentata dalle parti nel corso della procedura. Il consigliere auditore può organizzare audizioni con il paese beneficiario o i terzi interessati e mediare tra il paese beneficiario o i terzi interessati e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa.
- 24) Le domande di audizione con il consigliere auditore dovranno essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere auditore esaminerà i motivi delle domande. Dette audizioni potranno aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.
- 25) I terzi che hanno presentato informazioni suffragate da elementi di prova sufficienti possono chiedere l'intervento del consigliere auditore per verificare se le loro osservazioni sono state prese in considerazione dalla Commissione. Le domande scritte devono essere presentate entro 10 giorni dalla data di scadenza del periodo previsto per la comunicazione delle osservazioni di cui al punto 14. Se le domande di audizione non sono presentate entro i termini previsti, il consigliere auditore esaminerà anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e il loro impatto sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l'interesse a una buona amministrazione e la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

⁽¹⁰⁾ Se del caso.

- 26) I servizi incaricati della Commissione partecipano a tutte le audizioni del consigliere auditore con il paese beneficiario o i terzi interessati. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti della procedura possono consultare le pagine web dedicate al consigliere auditore sul sito della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>.
- 3.8. *Trattamento dei dati personali*
- 27) I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
-

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).